Agenzia Entrate

Direzione Centrale Accertamento

ANTICIPATA VIA E-MAIL

Roma, 8 - 08 - 2013

Confcommercio Federpreziosi
Via Re Tancredi 8
00162 – **ROMA**
e-mail: federpreziosi@confcommercio.it;

Confindustria Federorafi
Via Petitti 16
20149 - **MILANO**
e-mail: info@federorafi.it;

Oggetto: ***Chiarimenti forniti a seguito di Istanza di consulenza giuridica sui rapporti finanziari oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni da parte degli operatori professionali in oro di cui all'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni.***

Premessa

Con l'istanza pervenuta in data 13 maggio 2013, prot. N57002, codeste Associazioni hanno chiesto chiarimenti in merito alle tipologie di operazioni che gli operatori professionali in oro, iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000, sono tenuti a comunicare telematicamente all'Archivio dei rapporti finanziari (in seguito, Archivio), ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

In particolare, codeste Associazioni, richiamando alcune definizioni basilari della disciplina normativa del settore orafo, sostengono che:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma
Tel. 06.5054.5259-5260 - Fax 06.5054.5261 - e-mail: dc.accertamento@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0097319.08-08-2013-U

1. dovrebbero essere comunicate all'Archivio soltanto le operazioni attinenti al cosiddetto *"oro da investimento"*;
2. non dovrebbero invece essere comunicate le operazioni relative al cosiddetto *"oro industriale"*;
3. non dovrebbero essere oggetto di comunicazione nemmeno le cessioni di *"oro da investimento"* nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, giacché trattasi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore ma a successiva lavorazione, per cui muta la propria qualificazione ai sensi della già citata legge n. 7 del 2000;
4. non dovrebbero essere comunicate le transazioni riguardanti i metalli preziosi diversi dall'oro (come ad esempio argento, platino, palladio), in quanto la legge n. 7 del 2000 non stabilisce alcuna riserva a favore degli operatori professionali in oro, in merito ai suddetti metalli, che possono pertanto essere oggetto di compravendita da parte di qualsiasi operatore, anche non "finanziario".

Al riguardo giova anzitutto premettere che l'articolo 7, sesto comma, del d.p.r. n. 605 del 1973 prevede che tutti gli operatori finanziari devono comunicare all'Archivio l'esistenza e la natura dei rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria compiuta anche al di fuori di un rapporto continuativo.

Ambito soggettivo

In attuazione di detta disposizione, l'articolo 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19/01/2007, protocollo n. 9647, individua gli operatori finanziari elencati nella tabella contenuta nell'allegato n. 3) al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 obbligati a trasmettere le comunicazioni all'Archivio.

La suddetta tabella, come sostituita dall'allegato 1) al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20/06/2012, protocollo n. 50136, individua fra i soggetti obbligati, con il codice operatore *"10"*, anche gli *"addetti al commercio in oro"*.

Ai fini che qui interessano, i soggetti che si intendono obbligati alle comunicazioni all'Archivio, oltre quelli previsti dall'articolo 2 della legge n. 7 del 2000, sono anche i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 7 del 2000. Questi ultimi sono coloro che esercitano in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro come definito dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Ambito oggettivo

Il contenuto delle comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari è stato, da ultimo, fissato dalla tabella allegato 2) al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/12/2011, protocollo n. 175033, che sostituisce le tabelle allegate ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/02/2008 e del 12/11/2007. La suddetta tabella prevede che debbano essere comunicati, con il codice rapporto *"24"*, l'acquisto e la vendita di oro e metalli preziosi.

Al fine della individuazione dell'oro cui si riferisce la comunicazione sopracitata, è utile il rinvio all'art.1 della legge 7/2000, il quale fra l'altro chiarisce che con il termine "oro" si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla

Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

In considerazione del fatto che l'obbligo di comunicazione all'Archivio è rivolto agli operatori finanziari e che oggetto di comunicazione sono i rapporti e le operazioni di natura finanziaria di cui all'art.7 del DPR 605/1973, l'obbligo comunicativo in parola è circoscritto alle sole operazioni aventi ad oggetto l'oro di cui alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000, ossia l'oro da investimento.

Restano pertanto fuori dal perimetro comunicativo gli acquisti e le vendite di oro di cui alla suddetta lettera b) del ripetuto comma 1 dell'articolo 1, ossia il cosiddetto oro ad uso industriale, in quanto si tratta, in sostanza, di transazioni che rappresentano semplicemente operazioni di natura commerciale volte all'approvvigionamento di materia prima a favore di soggetti che impiegano il materiale prezioso nella loro attività caratteristica di produzione di gioielli.

Al fine di fornire utili indicazioni circa la definizione di oro per uso industriale, si richiama il documento del 28/05/2010, avente ad oggetto *"Chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro"*, con il quale l'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha precisato che per *"materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale"*, si deve intendere:

- la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi),
- i "semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza",
- nonché l'oro da investimento (ad es., i lingotti e le placchette) allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva

lavorazione e muti perciò la propria qualificazione ai sensi della legge n. 7 del 2000.

La stessa UIF ha chiarito che sono escluse dall'ambito di applicazione della Legge 7/2000, e quindi non soggette all'obbligo comunicativo previsto per l'oro da investimento, le seguenti fattispecie:

- il c.d. "oro da gioielleria" ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili);
- l'oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici);
- l'oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria)
- l'oro in condizioni di nuovo o usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di "rottame" o "rifiuto", da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso di quello da investimento o ad uso industriale (ad esempio, altro "oro da gioielleria ad uso ornamentale").

Le cessioni di "oro da investimento", effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, rientrano nell'obbligo di comunicazione in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 7/2000 e, ai fini che qui interessano, per fornire opportune indicazioni circa l'effettiva destinazione dell'oro da investimento a diversi usi, ovvero usi industriali.

Le transazioni riguardanti i metalli preziosi diversi dall'oro (argento, platino, palladio, ecc.), in considerazione del fatto che la compravendita di questi metalli può assumere anche natura non finanziaria, restano escluse dall'obbligo di comunicazione.

Peraltro, le transazioni della specie possono essere effettuate da soggetti diversi dagli operatori professionali in oro, di difficile individuazione. Di

conseguenza la predetta segnalazione – sia pure richiesta dal codice 24 della nuova Tabella dei rapporti allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6/12/2011– risulterebbe parziale e non omogenea.

Si osserva inoltre la compravendita di tali metalli non costituisce attività autorizzata da parte della Banca d'Italia.

Sono altresì escluse dalle suddette comunicazioni le operazioni riguardanti le pietre preziose poiché non riconducibili a quanto specificato nel suddetto Provvedimento.

Gli acquisti e le vendite di oro oggetto di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, così come definito nella presente nota, sono assoggettati agli obblighi previsti in materia di indagini finanziarie dal Provvedimento del 22 dicembre 2005, nonché a quelli previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 25 marzo 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Lampone